

REGOLAMENTO (UE) N. 1072/2013 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 24 settembre 2013

relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie

(BCE/2013/34)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

visto il parere della Commissione europea,

Considerando quanto segue

- (1) Il regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2001, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi e prestiti detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie ⁽²⁾, nonché ai prestiti erogati in loro favore, è stato sostanzialmente modificato. Poiché esso deve ora essere nuovamente modificato, in particolare alla luce del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea ⁽³⁾, è opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
- (2) Per l'espletamento dei propri compiti, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) necessita dell'elaborazione di statistiche sui tassi d'interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (IFM), escluse le autorità bancarie centrali e dei fondi comuni monetari (FCM), ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie e ai prestiti erogati in loro favore, il cui obiettivo principale è quello di dotare la Banca centrale europea (BCE) di un quadro statistico esaustivo, dettagliato e armonizzato del livello dei tassi di interesse applicati da tali enti e delle loro variazioni nel tempo. Tali tassi di interesse costituiscono l'ultimo anello nel meccanismo di trasmissione della politica monetaria derivante dalle variazioni nei tassi di interesse ufficiali e pertanto costituiscono una condizione necessaria per un'analisi affidabile dell'evoluzione monetaria negli Stati membri la cui moneta è l'euro (di

seguito «Stati membri dell'area dell'euro»). Contemporaneamente, il SEBC necessita di informazioni sugli andamenti dei tassi di interesse per contribuire alla agevole gestione delle politiche perseguite dalle autorità competenti in relazione alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario.

- (3) La BCE è tenuta, in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alle condizioni stabilite nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), ad adottare regolamenti nei limiti necessari ad espletare i compiti del SEBC come definiti nello Statuto del SEBC e, in taluni casi, come previsto nelle disposizioni adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 129, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (4) L'articolo 5.1 dello Statuto del SEBC dispone che, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle autorità nazionali competenti o direttamente dagli operatori economici, assistita dalle banche centrali nazionali (BCN). L'articolo 5.2 dello Statuto del SEBC prescrive che le BCN svolgano, per quanto possibile, i compiti di cui all'articolo 5.1.
- (5) Potrebbe risultare necessario e determinare una riduzione dell'onere di segnalazione, per le BCN, raccogliere le informazioni statistiche necessarie a far fronte alle esigenze della BCE presso gli operatori segnalanti, nell'ambito di un più ampio quadro di segnalazioni statistiche che le BCN, conformemente al diritto dell'Unione, al diritto nazionale o alla prassi consolidata, stabiliscono sotto la propria responsabilità per altri obiettivi statistici, nella misura in cui ciò non comprometta l'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica nei confronti della BCE. In questi casi, per esigenze di trasparenza, è opportuno informare i soggetti segnalanti del fatto che i dati sono raccolti per diverse finalità statistiche. In casi specifici, la BCE può fare affidamento sulle informazioni statistiche raccolte per tali diverse finalità per il soddisfacimento dei propri obblighi.
- (6) Dall'adozione del regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) vi sono stati miglioramenti nello schema di segnalazione relativo ai tassi di interesse sui prestiti alle famiglie e alle società non finanziarie e nei metodi per la selezione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione, che dovrebbero essere presi in considerazione nelle istruzioni di campionamento e negli obblighi di segnalazione statistica.

⁽¹⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.⁽²⁾ GU L 10 del 12.1.2002, pag. 24.⁽³⁾ GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1.